

Comunicazione liquidazione periodica Iva relativa al secondo trimestre 2018: il dilemma delle scadenze

a cura di Giancarlo Modolo

Il dubbio: la *comunicazione della liquidazione periodica Iva* inerente al secondo trimestre 2018 deve essere trasmessa *entro il 16 settembre 2018* (prorogato al giorno successivo, in quanto il giorno 16 cade di domenica) o *entro il 30 settembre 2018* (prorogato al giorno successivo, in quanto il giorno 30 cade di domenica)?

Possibile che un termine che era, *per così dire*, che non presenta alcun problema pratico, dopo una modifica tendente ad agevolare gli obblighi fiscali possa originare una situazione di non certezza nell'individuazione dell'ultimo giorno per adempiere a uno specifico obbligo?

I presupposti normativi aggiornati cui fare riferimento devono essere individuati nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e precisamente:

- *il comma 1 dell'art. 21 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*, che recita: “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
- *il comma 1 dell'art. 21-bis - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*, che dispone: “i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.

Le scadenze per procedere all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbero risultare uguali a quelli per la presentazione dello spesometro (o, meglio, dei dati delle fatture emesse e ricevute).

Infatti, come evidenziato, il comma 1 dell'art. 21-bis dispone che la comunicazione delle liquidazioni Iva deve necessariamente avvenire «negli stessi termini e con le medesime modalità» dello spesometro.

Al riguardo, si deve porre in rilievo che con il comma 932 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato precisato che al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso art. 21 è fissato al «30 settembre».

Ne deriva, quindi, che il termine per l'invio dei “dati delle fatture emesse e ricevute” o “spesometro” (disciplinato dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) scade il 30 settembre, che si deve ritenere prorogato a lunedì 1° ottobre 2018.

L'art. 11 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96 è intervenuto

sulla modulazione delle scadenze per la trasmissione dello "spesometro":

- *confermando i termini nel caso di invio semestrale*, e, quindi, gli invii devono avvenire:
 - entro il 30 settembre 2018 (prorogato, come detto, al 1° ottobre 2018), per i dati del primo semestre 2018;
 - entro il 28 febbraio 2019, per i dati del secondo semestre 2018;
 - *consentendo, per coloro che avevano scelto l'adempimento trimestrale*, la possibilità di inviare i dati relativi al terzo trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 30 novembre 2018;
- da cui il calendario per l'invio dello spesometro 2018 risulta così schematizzato:

<i>periodo</i>	<i>Invio trimestrale</i>	<i>Invio semestrale</i>
Primo trimestre 2018	entro 31 maggio 2018	entro 1° ottobre 2018
Secondo trimestre 2018	entro 1° ottobre 2018	
Terzo trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	entro il 28 febbraio 2019
Quarto trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	

Ne deriva, seguendo letteralmente l'affermazione contenuta nell'art. 21-bis citato, che i termini per l'invio della "comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche" coincidono con quelli dello spesometro e, quindi, per il secondo trimestre 2018 l'adempimento dovrebbe essere effettuato entro il 1° ottobre 2018.

Si è precisato, "l'adempimento dovrebbe essere effettuato entro il 1° ottobre 2018", in quanto quello che le norme uniscono, L'Agenzia delle entrate, purtroppo, divide.

Infatti, nello scadenziario pubblicato nel sito interne dell'Agenzia delle entrate viene specificato quanto segue:

17 Settembre 2018	
<i>Chi</i>	Soggetti Iva
<i>Cosa</i>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2018, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
<i>Modalità</i>	Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"

e, quindi, il termine viene anticipato al 17 settembre 2018.

La giustificazione di tale differente orientamento nell'individuare la scadenza del termine deriverebbe dalla modifica dell'art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha fatto slittare al 30 settembre 2018 l'invio dello spesometro, senza, però, variare anche il termine previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Infatti, tale ultimo decreto non ha specificamente specificato alcun effetto sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche, per cui si deve privilegiare la scadenza del 17 settembre 2018 sia per ragioni di controllo dei dati delle liquidazioni Iva con quelli dei versamenti del secondo trimestre 2018, il cui termine è scaduto il 20 agosto 2018, sia per la cosiddetta copertura legislativa operata con l'art.11, comma 2 del decreto dignità, che ha stabilito, comunque, una scadenza semestrale per l'invio delle fatture.

Al riguardo, è opportuno anche considerare che l'art. 1, comma 932, della legge di bilancio 2018, ha effettuato il *differimento al 30 settembre* dell'invio dello "spesometro" relativo al secondo trimestre senza, però, modificare il testo dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, richiamato dal successivo art. 21-bis, per

quanto concerne i termini di invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Ne deriva, di conseguenza, che il differimento per la presentazione dello spesometro inerente al secondo trimestre non esplica efficacia anche per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva del medesimo periodo, in assenza di una modifica espressa.

Pertanto, anche se l'art. 21-bis citato ha previsto l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili / trimestrali), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato utilizzando l'apposito modello aggiornato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, negli stessi termini previsti per il cosiddetto "spesometro" (ex art. 21, del D.L. 78/2010), dopo la pubblicazione dello "scadenziario" del mese di settembre 2018 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, si deve necessariamente prendere atto che il "il modello delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2018" deve essere trasmesso entro il 17 settembre 2018.

Ma il dubbio rimane e, in merito, con il comunicato Stampa 29 agosto 2018 del presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti viene affermato che la vigente "normativa stabilisce con chiarezza che il termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018 scade il 30 settembre, con slittamento al 1° ottobre 2018 in quanto festivo.

L'art. 21-bis del D.L. 78 del 21 maggio 2010 fa coincidere i termini di questo adempimento con quelli per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro - articolo 21 del medesimo decreto), ma per effetto della legge di Bilancio 2018 (comma 932, legge 205 del 27.12.2017), il termine del 16 settembre, di cui al comma 1, dell'art. 21 è fissato al 30 settembre.

Ciò nonostante, l'Agenzia delle entrate, non tenendo conto degli effetti della legge di bilancio 2018, indica quale scadenza per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell'anno quella originariamente prevista del 16 settembre, con slittamento al giorno 17 poiché festivo.

Si tratta unicamente di un grossolano errore contenuto nello scadenziario ufficiale presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate?

C'è da augurarsi che sia solo questo, pur grave certo, ma un errore al quale si può porre rimedio nell'immediato, mettendo fine alla confusione generata come pure ad alcune improbabili tesi interpretative che sull'argomento stanno circolando.

Sappiamo bene che spesso in materia fiscale, si rendono necessari interventi interpretativi per superare situazioni di incertezza che si possono determinare nell'applicazione e nel conseguente rispetto delle leggi. Evidentemente però non è questo il caso, poiché il combinato disposto delle disposizioni vigenti e richiamate è fin troppo chiaro.

Temiamo che non si sia trattato solo di una svista, ma della precisa intenzione dell'Amministrazione Finanziaria di modificare la scadenza dell'adempimento, contravvenendo alla volontà del legislatore così come al ruolo che le compete.

Purtroppo, è già accaduto di dover registrare da parte dell'Amministrazione finanziaria comportamenti che esulano da quelli che attengono ai suoi poteri e ai suoi compiti.

Una nota di rettifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria è sicuramente opportuna, ma altrettanto sicuramente insufficiente.

Le condizioni impongono l'urgenza di un atto ufficiale da parte del Legislatore, pertanto, l'Associazione Nazionale Commercialisti si rivolge alla Politica, al Governo, in particolare al suo Ministro competente per la materia, chiedendo un intervento chiarificatore rispetto al termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018".

3 SETTEMBRE 2018

Giancarlo Modolo

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente